R.G. 12/2021 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

(ROMANO CRISTIANA)



TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

II Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore *ex* art. 14 *ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato in data 7/10/2021 da Romano Cristiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Tuzzolino;

letta la relazione del Professionista Dott. Alfredo Palmieri, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo";

ritenuto che la debitrice versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 *ter* comma 3 L. cit.;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, Dott. Alfredo Palmieri, conforme ai requisiti contenutistici prescritti dall'art. 14 *ter* comma 3;

rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 quinquies, comma 1);

esaminato l'elenco, fornito dalla ricorrente, delle somme necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia, e ritenuto che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) può essere individuato, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle valutazioni svolte dall'OCC, nella somma di € 1.355,00 mensili, somma che, tuttavia, risulta nettamente superiore rispetto a quanto attualmente percepito dalla Romano a titolo di reddito di cittadinanza; ne consegue che, allo stato, nessuna porzione di tale reddito può essere destinata al soddisfacimento del ceto creditorio;

ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore e che, a tal fine, può essere designato, come consentito dall'art. 15 comma 8, lo stesso OCC, dott. Alfredo Palmieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012 di Romano Cristiana (C.F.

nomina liquidatore il Dott. Alfredo Palmieri;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ult. co. L. n. 3/2012), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del Liquidatore;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del Liquidatore;

fissa, ai sensi dell'art. 14 *quater* comma 6 lett. b, in € 1.355,00 la somma necessaria al mantenimento della debitrice e della relativa famiglia, disponendo, pertanto, che il reddito allo stato percepito dalla ricorrente (pari ad € 683,00) rimanga interamente a sua disposizione;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta e, comunque, prima del completamento di ogni operazione di liquidazione;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il Liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 sexies L. cit., nonché a porre in essere tutte le attività di cui agli artt. 14 octies (formazione del passivo), 14 novies (elaborazione del programma di liquidazione; amministrazione del patrimonio di liquidazione; cessione dei crediti dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda; vendite tramite procedure competitive; valutazione in ordine alla possibilità di subentrare nelle procedure esecutive pendenti) e 14 decies (esercizio delle azioni).

Si comunichi.

Palermo, 14/10/2021

Il Giudice delegato Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



I Diritti del Debitore Segretariato Sociale PALERMO

Sede Legale Via Villa Heloise 21 Palermo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento Iscritto al n. 233 della Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia "O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Palermo"



Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto al n. 233 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

art. 14-quinquies co. 1

Redatta ai sensi dell' Art. 14 ter della Legge 27 gen. 2012 n. 3

Debitore Istante:

Romano Cristiana

Palermo (PA)

Legale del Richiedente:

Avv. Federica Tuzzolino
Via Duca della Verdura n. 36
Palermo (PA)
f.tuzzolino@pec.it

Gestore della crisi designato:

Dott. Alfredo Palmieri Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 38 alfredopalmieri@pec.it

Iscritto al n. 233 della Sezione "A" Registro Organismi Ministero della Giustizia

Sede Legale: via Villa Heloise Palermo Codice Fiscale 97343530826 Sito web : www.idirittideldebitore.com

PEC: idirittideldebitore.palermo@pec.it

Referente: Avv. Luca Rizzitano email: referenteocc.palermo@gmail.com

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto Dott. Alfredo Palmieri, in qualità di Gestore della Crisi nominato, dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di non sussistere riguardo alla propria persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento del incarico:
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

L'Organismo, e per esso il nominato Gestore, provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 legge 3/2012, ad adempiere alle prescrizioni ivi contenute.

PREMESSO

- che la Sig.ra Romano Cristiana, nata a Palermo il Cod. Fisc.

 residente in Palermo, Via rappresentata e difesa dall'avv. Tuzzolino Federica, pec:

 f.tuzzolino@pec.it per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" istanza di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3 2012;
- che l'art. 14-ter co.1 della citata Legge, nel disciplinare la "Liquidazione del Patrimonio", prevede che "il debitore, in stato di sovra indebitamento per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;
- che il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato il sottoscritto Gestore della crisi nella procedura de quo;

Tutto ciò premesso si rassegna la seguente.

RELAZIONE EX ART. 14 TER LEGGE N° 3/2012

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per ottenere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento, ed ha redatto la presente.

I. Analisi delle condizioni di accesso alla legge 3/2012

Fonti reddituali: (All. n. 4-6)

Mese	Importo
Giugno	683,00
Maggio	683,00
Aprile	683,00

Il reddito della sig.ra Romano scaturisce dal solo reddito di cittadinanza, unica fonte reddituale della ricorrente. Allo stesso va addizionato l'importo di euro 500,00 a titolo di assegno familiare versato dall'ex coniuge che la stessa, tuttavia, percepisce in modo scostante e non puntuale.

A seguito dell'analisi condotta sugli aspetti reddituali, lo scrivente ha proceduto ad esaminare le spese mensili mediamente sostenute dalla ricorrente e dal suo nucleo familiare, composto come di seguito specificato, ciò al fine di individuare la quota differenziale di reddito che la stessa può rendere disponibile alla liquidazione del patrimonio per un più ampio soddisfacimento del ceto creditorio.

Al riguardo ci si è avvalsi di tabelle Istat relative ai consumi medi delle famiglie, ed, altresì della spesa autocertificata dal debitore, ciò per dovere di completezza e per operare un utile raffronto circa la congruità e ed opportunità delle spese sostenute.

La famiglia del debitore risulta così composta: (All. n. 2)

	D 1	•			
١.	Debitore.	istante ut	supra	1denf1	iticato:

2.	
3.	

II. Condizione di sovra indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

La ricorrente ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (Tabella n. 1), formato da tre componenti (All. n. 3), ciò al fine di individuare quel delta

differenziale, tra il reddito percepito e le uscite mediamente sostenute, da rendere disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio

Spese mensili del nucleo familiare				
Tipologia di spesa	Importo in euro			
Alimentari e non alimentari	750,00 €			
Utenze domestiche	170,00 €			
Spese condominiali	100,00 €			
Carburante veicoli	100,00 €			
Polizza assicurativa automobile	35,00 €			
Spese sanitarie e farmaci	100,00 €			
Revisione e manutenzione mezzi	100,00 €			
Totale	1.355,00 €			

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul debitore istante e che verosimilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie ad assicurare il soddisfacimento di bisogni primari.

Invero, l'importo delle spese mensili mediamente sostenute ed indicate dalla ricorrente evidenziano degli importi mensili eccedenti le propri risorse economiche ciò poiché i genitori della medesima sopperiscono ad ogni esigenza a cui la stessa non riesce a far fronte autonomamente.

Talune considerazioni si necessitano in ordine a tale ultimo tema.

Appare pacifico, come la ratio legis della normativa che ci occupa ponga l'accento sull'ottimizzazione tout court delle condizioni di vita degli istanti, non soltanto, dunque, da un punto di vista strettamente finanziario sgravando gli stessi dalla mole debitoria che li vessa ma, altresì, assicurando loro uno stile di vita dignitoso e sostenibile che non sia rivolto alla mera sopravvivenza economica.

Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, <u>il debitore non può destinare nessuna porzione di reddito</u> per il soddisfacimento del proprio ceto creditorio.

III. Cause del sovra indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento, ha permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento.

Si preannuncia che lo squilibrio economico finanziario della sig.ra Romano non presenta una matrice eccezionale e straordinaria ma si possa rintracciare nelle oggettive difficoltà di una madre nella gestione delle proprie figlie a seguito della separazione coniugale.

Giova ripercorrere con maggior dettaglio le circostanze che assurgono a causa dell'indebitamento.

In data 21 febbraio 2017 si definiva la separazione consensuale tra la ricorrente e l'ex coniuge già dal 2014 lo stesso si fosse allontanato dalla casa coniugale), con il medesimo provvedimento di separazione veniva posto a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie mediante versamento di una somma mensile che veniva fissata in € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

La corresponsione di predetto importo non è mai avvenuto con regolarità con la conseguenza che l'istante si è sempre gravata in maggior misura del mantenimento delle due figlie.

Pur tuttavia anche se in difetto di mantenimento, per un periodo di circa due anni il sig. ha provveduto, ma anche in questa circostanza senza alcuna puntualità, a contribuire al pagamento delle utenze e del vitto.

Orbene, le obbligazioni da parte della ricorrente sono state assunte in un momento in cui la progettualità futura governava il rapporto matrimoniale e in cui ci si poteva affidare alla duplicità reddituale del nucleo familiare.

Illo tempore, infatti, entrambi i coniugi svolgevano un' attività lavorativa presso l'impresa familiare 'srl", la ricorrente nella qualità di impiegata amministrativa part-time ed il marito in qualità di amministratore, tali impieghi consentivano loro di adempiere con regolarità gli impegni finanziari assunti.

Nel 2008 la sig.ra Romano contraeva mutuo ipotecario con l'istituto di credito BNL per l'acquisto dell'immobile di viale Pertini n. 710, di piena titolarità della sig.ra Romano.

Ciò è stato possibile grazie all'apporto finanziario del sig. Romano – padre dell'istante – il quale ha contribuito economicamente in misura pari ai 2/3 del prezzo di acquisto lasciando ai coniugi soltanto il pagamento del saldo con un mutuo di 15 anni di circa € 71.000,00, tale ultimo veniva regolarmente pagato per i primi tre anni con i proventi dell'attività dell'impresa familiare con pari quote tra marito e moglie.

La rata di predetto mutuo contemplava un importo complessivo di euro 583,00 mensili, una somma che per i coniugi era assolutamente sostenibile in considerazione della duplicità reddituale.

Oltre alle contingenze coniugali preannunciate, si consideri che dal 2015 cessa l'attività dell'impresa familiare costringendo la sig.ra Romano alla ricerca di una nuova occupazione.

In modo saltuario ed altalenante dal 2015 al 2018, la sig.ra Romano, essendo dotata di diploma master di interprete e traduttrice, inizia ad occuparsi di traduzioni e questo le consente di ottemperare sebbene faticosamente al pagamento delle rate del mutuo.

Alla data odierna il solo reddito percepito dalla ricorrente è quello di cittadinanza e per una somma pari ad euro 683,00 mensili, ad ogni altra necessità per la stessa e per le figlie sopperiscono i nonni in assenza del cui apporto economico sarebbe impossibile garantire il soddisfacimento dei bisogni minimi familiari.

Attraverso un mero calcolo contabile ci si può render conto agevolmente di come una regolare corresponsione delle rate del mutuo, nonché dei rispettivi oneri condominiali, avrebbe privato il nucleo familiare della ricorrente dei bisogni primari.

Nella fattispecie che ci occupa rileva che il debito tributario derivi essenzialmente dal mancato pagamento dell'Irpef, per i redditi degli anni dal 2010 al 2015 sugli utili dell'impresa, mai pagato dall'ex marito per un importo complessivo di circa \in 40.000,00.

La posizione debitoria è oggetto di misura agevolativa quasi interamente pagata dalla ricorrente, circostanza questa sintomatica della diligenza e meritevolezza della medesima.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante si trova quindi in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art. 6 comma 2 L. 3/2012, e, pertanto, assoggettabile alle procedure ivi previste.

IV. Dati patrimoniali

Inventario dei beni del debitore da liquidare (All. n. 11)

La Sig.ra Cristiana Romano è titolare dei seguenti beni immobili.

Fabbricati								
Indirizzo	Titolarità	Fogl.	Part./sub	Cat.	Class.	Cons.	Valore Complessivo	Valore Quota
Viale	Nuda proprietà 1/2			C/6	5	14 mq	15.050,00 €	78.461,25 €
Viale	Nuda proprietà 1/2			A/2	7	183 mq	224.175,00 €	5.267,50 €
Viale	Proprietà 1/1			C/6	5	14 mq	15.050,00 €	15.050,00 €
Viale	Proprietà 1/1			A/2	7	233 mq	285.425,00 €	285.425,00 €
Viale	Proprietà 1/1			Area urbana	-	13 mq	13.975,00 €	13.975,00 €
TOTALE					553.675,00 €	398.178,75 €		

Il valore degli immobili di che trattasi è stato calcolato sulla scorta dei valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) forniti e fruibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per la valutazione ci si è avvalsi prudenzialmente dei valori medi.

Il valore complessivo beni immobili è pari ad **euro 398.178,75** in quale si riferisce alle rispettive quote di proprietà non già all'intero valore del patrimonio immobiliare.

Beni mobili registrati (All. n 12)

Il debitore ricorrente risulta titolare del seguente bene mobile registrato.

1. Autovettura Daewoo Kalos, targata ed immatricolata in data 30/04/2007.

Si osserva come si tratti dell'unica autovettura a disposizione della ricorrente, necessaria per le attività di gestione quotidiana, pertanto, considerata la data di immatricolazione nell'ipotesi di sottoposizione ad

esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

VI. Passivo patrimoniale

Elenco debiti

Il nominato Gestore ha proceduto a ricostruire la complessiva posizione debitoria del proponente avvalendosi e delle banche dati ufficiali (Crif, C.R. All. n. 7-8) e della documentazione fornitaci dal proponente debitore.

Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito residuo
O.C.C. I Diritti del Debitore, Palermo	Costi procedura liquidatoria	Prioritari ex. art. 13 co. 4 bis Legge 3/2012	2.700,00 €
Avv. Federica Tuzzolino	Prestazioni professionali	Prededuzione	2.392,00 €
Riscossione Sicilia	Tributi al ruolo	Privilegio generale	6.092,72 €
BNL S.p.A.	Mutuo	Ipoteca	30.509,00 €
Condominio	Quote insaldate	Chirografo	8.200,00 €
BNL S.p.A.	Mutuo	Ipoteca	50.012,74 €
	Totale		99.906,46 €

L'esposizione debitoria più significativa è indubbiamente rappresentata dai Mutui Ipotecari contratti con

Banca Nazionale del Lavoro. a. Il mutuo Ipotecario il cui residuo alla data odierna è pari ad euro 50.012,74 è stato contratto dalla sig. (nonna dell'istante) in data 23/12/2009 e deceduta in data 06/05/2015. A garanzia di predetto mutuo è stata iscritta ipoteca sugli immobili di Viale part n. Tali ultimi sono stati devoluti per successione testamentaria del de cuius per la quota di ½ ciascuno per il diritto di usufrutto ai sigg.ri Romano (nato a Castellamare del Golfo h (nata a Palermo il 14/11/1947), per la quota di ½ ciascuno per il diritto di nuda proprietà alle sigg.re (nata a Palermo il e Cristiana Romano odierna istante. In data 27/12/19 BNL ha notificato a predetti eredi atto di precetto con il quale si intimava ai medesimi il pagamento dell'importo di euro 52.012,74 a titolo sia di rate scadute che di debito residuo. b. Il mutuo ipotecario il cui residuo è pari ad euro 30.509,00 è stato contratto dalla debitrice in data 14/07/2008 con l'istituto di credito BNL, per lo stesso è stata iscritta ipoteca sugli immobili di Viale 5 ovverosia sugli immobili di piena titolarità della sig.ra part n. 3 sub Romano.

c. Con riguardo al debito tributario si rileva quanto segue: in data 18/04/19 la debitrice ha avanzato istanza di accesso alla definizione per estinzione (alias saldo e stralcio) il cui debito originario pari ad euro 33.124,49 è

stato abbattuto e rimodulato attraverso il pagamento di n. 3 rate di importo complessivo pari ad euro 1921,21.

L'istante avvalendosi del supporto economico del padre - ausilio economico imprescindibile per la stessa - ha adempiuto con regolarità all'impegno rateale previsto, pertanto il residuo debitorio indicato di euro 6.0982,72 si riferisce alle cartelle non oggetto di alcuna misura agevolativa ed ancora in essere.

I debiti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfacimento	Debito ammesso
Prededuzione/Costi procedura	1	5.092,00 €
Mutui Ipotecari	2	80.521,74
Privilegiati generali	3	6.092,72
Chirografi	4	8.200,00
Totale:		99.906,46

Attraverso la vendita degli assets patrimoniali si provvederà ad onorare con priorità i crediti prededucibili derivanti dall'attività svolta dall'Organismo di Composizione della crisi, nonché i crediti originatisi da prestazioni professionali dell' Avv. Tuzzolino Federica.

Il residuo del ricavato verrà destinato al pagamento del ceto creditorio secondo l'ordine su precisato e nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore

Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

In merito è significativo rilevare come, malgrado gli squilibri finanziari, il debitore sia riuscito ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Dalla prevista interrogazione sui dati presenti in EURORISC - banca dati Crif emerge solamente la posizione debitoria nei confronti di BNL per la quale risultano solo 4 rate impagate, le precedenti dal 2008 ad oggi sono state regolarmente ottemperate dalla debitrice.

Parimenti la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia evidenzia, anch'essa la sola posizione precisata circostanza quest'ultima che avvalora la preannunciata diligenza dello stesso nell'assunzione delle obbligazioni.

Si può quindi dedurre che l'istante, sino alla data degli accertamenti, abbia, seppur faticosamente, adempiuto con regolarità le obbligazioni assunte.

Lo scrivente Gestore ritiene di poter affermare che l'istante non abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

La solvibilità, secondo il corrente intendimento, deve essere intesa come la "condizione nella quale una persona fisica si trova correntemente a far fronte con regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di conseguenza una solida posizione finanziaria, ed il massimo grado di fiducia da parte dei creditori".

In quest'ottica, a parere dello scrivente, dovrebbe essere inteso il riferimento all'art. 14-ter comma 3 L.3/2012 che dispone che l'Organismo di Composizione della Crisi fornisca un quadro della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni.

In relazione a quanto affermato dall'istante e come riscontrato dallo scrivente Gestore, le risorse del ricorrente si sono ridotte a seguito della cessione dell'attività dell'impresa e, al contempo un incremento delle spese mensili a seguito della separazione coniugale ha certamente inasprito lo squilibrio patrimoniale evidenziato sino ad arrivare allo status attuale in cui un rigoroso pagamento degli obblighi contratti comprometterebbe le somme da destinare al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti non è emersa l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Giudizio sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta di quanto normato dal combinato disposto degli artt. 9 e 14-ter della L. 3/2012, il sottoscritto professionista ritiene che la documentazione prodotta nell'istanza sia completa, in ossequio alle norme sopra menzionate.

Nello specifico, alla domanda sono stati allegati:

- 1. Documenti anagrafici del ricorrente;
- 2. Stato di famiglia;
- 3. Elenco Spese familiari;
- 4. Dichiarazione dei redditi 2018;
- 5. Dichiarazione dei redditi 2019;
- 6. Dichiarazione dei redditi 2020;
- 7. Crif;
- 8. Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
- 9. Estratto di ruolo "Riscossione Sicilia";

- 10. Definizione per estinzione "Riscossione Sicilia"
- 11. Visure Catastali;
- 12. Visura PRA;
- 13. Lettera morosità Condominio;
- 14. Posizione debitoria BNL;
- 15. Copia contratto di mutuo BNL e atto di precetto;
- 16. Contributi Inps;
- 17. Reddito di Cittadinanza.

L'attendibilità della superiore documentazione è stata verificata dal sottoscritto Gestore, anche tramite il riscontro con le banche dati istituzionali.

SINTESI DELLA PROPOSTA

La presente proposta liquidatoria prevede il soddisfacimento dei debiti sopra elencati mediante la liquidazione degli assets patrimoniali descritti, ogni debito, nel rispetto delle legittime cause di prelazione di ciascun creditore verrà onorato attraverso il ricavato dall'alienazione di detti beni; si stima che la procedura di liquidazione possa avvenire entro un arco temporale non inferiore ai 4 anni previsti dalla legge.

L'apertura della procedura liquidatoria inibirebbe, altresì, la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare consentendo al Liquidatore di poter procedere alla vendita volontaria degli immobili, evitando uno svilimento del valore di mercato degli stessi, ineludibile in seno ad una procedura esecutiva coattiva.

Infatti, nell'ipotesi di vendita immobiliare forzata, oltre ai costi di procedura, occorre prevedere che, ai sensi dell'articolo 538 del Codice di Procedura Civile "...quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente"; pertanto, si prevede un ribasso del presumibile valore di vendita degli immobili almeno pari al 25% del valore di stima suesposto.

Alla luce di quanto sopra, si rileva come la proposta di liquidare volontariamente il proprio patrimonio, inibendo la prosecuzione dell'esecuzione in essere, nonché l'avvio di ulteriori, rappresenti per il ceto creditorio un'opzione indubbiamente preferibile rispetto al ben più oneroso e gravoso assoggettamento ad esecuzione forzata dei beni di proprietà del debitore proponente, garantendogli, infatti, una riduzione dei tempi necessari ad ottenere il soddisfacimento stesso ed una riduzione dei costi di procedura.

Inoltre, si chiede che, al fine di non pregiudicare i risultati conseguibili con il presente piano, l'adito Tribunale disponga che sino all'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla presentazione dell'attuale proposta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), legge n. 3/2012, posto che successivamente all'apertura ricorre il blocco automatico di tutte le azioni esecutive.

CONCLUSIONI

- L'art. 14-ter della citata legge 3/2012 prevede che "il debitore, in stato di sovra indebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni";
- L'analisi effettuata ha evidenziato che l'istante si trova in stato di "...perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;" così determinando "una rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte" così come previsto dalla citata legge 3/2012;
- Sono stati verificati positivamente i presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Legge 3/2012 ed il proponente pur di onorare i debiti contratti a suo tempo quando vigevano le condizioni per un regolare adempimento, ha condiviso la necessità di procedere alla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ai sensi dell'art. 14-ter della citata Legge;
- Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di liquidazione del patrimonio appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita e, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.
- Lo scenario ipotizzato, in relazione alle informazioni di cui si dispone, si basa su fondamenti di natura probabilistica e le stime operate appaiono ragionevoli ed in grado di garantire, nel loro complesso, la piena riuscita del Piano. Tuttavia costituisce pur sempre una congettura sulla possibilità di successo del piano. Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla richiesta Liquidazione del Patrimonio.

SI RICHIEDE

- Ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 1 l'emissione del decreto di apertura della procedura di liquidazione;
- Di attribuire al Gestore della Crisi, all'uopo designato da questo Organismo nella presente procedura, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la funzione di Liquidatore (art. 14-quinquies co. 2 lettera a); si consideri a riguardo che il Gestore della Crisi designato ha già valutato il totale del passivo come da presente relazione;

- Ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera b) venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis l'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Il Gestore della Crisi Dott. Alfredo Palmieri PALMIERI ALFREDO 20.09 .2021 17:41:54 UTC

Per accettazione e condivisione della proposta di liquidazione ex art. 14-ter legge 3/2012

Sig.ra Cristiana Romano, ut supra identificata.

L'odierna istante dichiara:

- di essere stata correttamente informata in ordine alle caratteristiche giuridiche del procedimento introdotto;
- di essere stata compiutamente informata in ordine alle caratteristiche della procedura di liquidazione del patrimonio come previste e regolate dalla 1. 3/12 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, del fatto che la liquidazione del patrimonio coinvolge tutti i propri beni mobili e immobili;
- di essere stata compiutamente informata del fatto che, nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio, l'eventuale esdebitazione è subordinata alla presenza e permanenza dei requisiti di meritevolezza e incolpevolezza;

Sollevano espressamente i redattori del piano ed il legale incaricato da ogni e qualsiasi responsabilità nell'ipotesi di mancata apertura della liquidazione a causa di informazioni non portate a conoscenza dei redattori del piano e del legale nominato nella fase di assunzione della documentazione e, successivamente, nel corso delle operazioni peritali, volontariamente sottaciute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fondi disponibili, crediti futuri, immobili di proprietà, operazioni finanziarie per l'acquisto di beni di lusso o superflui, occultamento di disponibilità finanziarie).

Cristiana Romano